

Bando pubblico per la formazione di un albo di soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni di Assistenza Tutelare in favore di cittadini beneficiari in possesso del "Buono Servizio" rilasciato dal Servizio Anziani e dal Servizio Disabili e Salute Mentale del Comune di Venezia ai sensi del Regolamento del servizio di Assistenza Tutelare e Cure Familiari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19 maggio 2014, successivamente modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 67 del 9 agosto 2014 e aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 2 agosto 2016.

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Venezia istituisce un Albo di soggetti accreditati presso i quali i cittadini possono richiedere l'erogazione degli interventi di Assistenza Tutelare cioè le prestazioni socio assistenziali di cui all'allegato A del "Regolamento dei servizi di Assistenza Tutelare e Cure Familiari", parte integrante del presente bando e di seguito denominato Regolamento.
2. L'iscrizione all'Albo è requisito indispensabile per il riconoscimento quale soggetto accreditato a poter erogare le prestazioni di cui al Regolamento previa libera scelta effettuata dal beneficiario titolare del Buono Servizio.

Art. 2 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio di Assistenza Tutelare ha carattere socio assistenziale ed è finalizzato alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle capacità/potenzialità che permettono alla persona non autosufficiente di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione.
2. Prevede prestazioni di aiuto e sostegno alla persona fornite da personale qualificato. Gli operatori preposti dovranno aver conseguito specifico titolo formativo professionale di Operatore Socio Sanitario, in base ai corsi biennali o ai corsi di aggiornamento organizzati/autorizzati dalla Regione del Veneto o equipollente se di altre regioni o stati europei, e svolgono attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona favorendo il benessere e l'autonomia della persona stessa.
3. I soggetti accreditati si obbligano ad effettuare l'erogazione delle prestazioni di Assistenza Tutelare in favore di tutti i cittadini in possesso del Buono Servizio, nel pieno rispetto dei livelli quantitativi e qualitativi del servizio, delle procedure previste e di tutte le condizioni individuate nel Regolamento e nei suoi allegati.
4. Il valore del Buono Servizio per l'Assistenza Tutelare è differenziato secondo le prestazioni previste nella tabella A allegata al Regolamento.

Art. 3 - Ambito territoriale delle prestazioni

1. Per effetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la gestione associata delle funzioni sociali tra i Comuni di Cavallino Treponti, Marcon, Quarto d'Altino e Venezia, l'Albo è unico su tutto il territorio del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'Azienda Ulss 3 suddiviso nelle seguenti articolazioni:
 - Distretto 1 – Venezia Centro Storico, Estuario e Cavallino
 - Distretto 2 – Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino
2. Il soggetto che richiede l'iscrizione all'Albo è tenuto a dichiarare il proprio impegno a fornire il servizio in ogni Distretto.

Art. 4 - Iscrizione all'albo

1. Il soggetto interessato, che ha i requisiti di cui all'art. 5, può richiedere l'iscrizione all'Albo con le modalità previste all'art. 6. Analogamente, il venir meno delle condizioni che ne hanno decretato l'iscrizione comporta l'immediata esclusione dall'Albo.
2. L'iscrizione all'Albo è aperta all'inserimento di nuovi soggetti. Ogni nuova domanda di iscrizione all'Albo comporta l'avvio di un processo di qualificazione con le modalità di cui all'art. 7 e qualora la richiesta fosse

accolta la conseguente stesura di un nuovo elenco in ordine alfabetico dei soggetti accreditati.

3. L'Albo ha validità di tre anni e viene approvato con determina dirigenziale del Dirigente Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità.

Art. 5 - Requisiti per l'accreditamento

1. Possono essere accreditati, e quindi iscritti all'Albo per l'erogazione di prestazioni di Assistenza Tutelare, i soggetti sia pubblici che privati, singoli o associati, gestori dei Centri Servizi ubicati nel territorio del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'Azienda Ulss 3 per persone non autosufficienti così come definiti dalla normativa regionale (LR 22/2002, DGR 464/2006, DGR 84/2007, DGR 2082/2010), che erogano servizi articolati su più livelli di complessità cioè sia come risposta a bisogni di tipo residenziale sia come risposta a bisogni di tipo semiresidenziale, come azioni di supporto alla domiciliarità finalizzata ad evitare ricoveri impropri.

2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno documentare di aver erogato servizi da almeno tre anni nell'ambito del sistema della "domiciliarità" sia come risposta a bisogni di tipo semiresidenziale che domiciliare.

3. Tali soggetti dovranno presentare la documentazione e le dichiarazioni previste dal successivo art. 6.

Art. 6 - Domanda di partecipazione al bando

1. I soggetti interessati all'accreditamento devono farne richiesta per posta al seguente indirizzo: Comune di Venezia - Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità - Segreteria di Direzione - via Verdi, 36 - 30173 Mestre - Venezia oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.venezia.it.

2. In sede di prima applicazione la domanda di accreditamento dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

3. La domanda di partecipazione al bando deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

4. I soggetti gestori dovranno presentare:

- a) l'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale ai sensi della LR 22/2002 e DGR 84/2007 (nel caso di associazione tra più soggetti gestori di Centri Servizi, ognuno deve possedere i requisiti richiesti);
- b) la documentazione attestante i servizi erogati da almeno tre anni nell'ambito del sistema della "domiciliarità" sia come risposta a bisogni di tipo semiresidenziale che domiciliare;
- c) il Regolamento del servizio sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione;
- d) un progetto di gestione del servizio da cui risulti la capacità organizzativa a soddisfare le esigenze dei beneficiari del servizio.

5. Inoltre i soggetti richiedenti, con apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, dovranno impegnarsi a:

- a) svolgere le prestazioni di Assistenza Tutelare richieste dai beneficiari titolari di Buono Servizio in tutto il territorio di cui all'art. 3;
- b) svolgere le prestazioni di Assistenza Tutelare richieste dai beneficiari in via ordinaria entro una settimana dall'emissione del Buono Servizio e in via straordinaria entro tre giorni nelle situazioni di dimissioni ospedaliere protette o situazioni di emergenza segnalate dai Servizi competenti;
- c) fornire una puntale e costante rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni rese come indicato nel Regolamento;
- d) utilizzare personale in possesso della qualifica di OSS come indicato nel Regolamento che abbia maturato adeguata esperienza nei servizi di assistenza tutelare;

- e) osservare e far osservare ad eventuali propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013 e successive modifiche adottate con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2014;
 - f) sottoscrivere autorizzazione al trattamento dei dati in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
 - g) tutelare la sicurezza e riservatezza dei cittadini beneficiari delle prestazioni e delle loro famiglie in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
 - h) dimostrare di avere programmi di aggiornamento annuali per la formazione del personale;
 - i) applicare il Contratto Collettivo Nazionale di settore ed essere in regola con la normativa in materia di previdenza ed assistenza;
 - j) individuare e comunicare ai Servizi competenti dell'Amministrazione Comunale il nominativo di un referente responsabile del servizio per il quale deve essere sempre garantita la reperibilità;
 - k) predisporre strumenti di rilevazione della qualità del servizio;
 - l) adottare modalità per il contenimento del turnover degli operatori;
 - m) avere una sede operativa nell'ambito territoriale del Comune di Venezia ovvero impegnarsi ad aprire una sede nell'ambito territoriale al momento dell'iscrizione;
 - n) dotarsi di attrezzature e strumentazioni necessarie allo svolgimento del servizio garantendo il rispetto delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
 - o) dotarsi di adeguata copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi;
 - p) avere la Carta dei Servizi con obbligo, se non posseduta, di predisporla, integrandola con i servizi in argomento, entro sei mesi dall'iscrizione all'Albo, pena la decadenza.
6. La mancanza di uno dei requisiti sopraindicati comporterà l'esclusione del soggetto richiedente dalla procedura di iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati.

Art. 7 - Istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati

1. Un'apposita Commissione costituita in seno alla Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità procederà all'esame delle richieste per l'iscrizione all'Albo dei soggetti che hanno presentato domanda.
2. L'accreditamento sarà possibile quando il soggetto risulti in possesso di tutti i requisiti richiesti.
3. La Commissione iscriverà i soggetti ritenuti qualificati in ordine alfabetico.
4. Nel caso in cui la Commissione rilevi delle inadeguatezze nella capacità o nella organizzazione del soggetto, tali da far ritenere la struttura inadeguata a servire/coprire le esigenze territoriali, potrà chiedere ulteriori elementi integrativi. In base a tali elementi la Commissione si esprimerà conseguentemente.
5. Il soggetto accreditato è tenuto a esibire tutta la documentazione che attesti e comprovi il possesso e la sussistenza nel tempo dei requisiti necessari all'iscrizione all'Albo nonché la regolarità degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi su richiesta dell'Amministrazione per effettuare i necessari controlli.
6. Pur riconoscendo le finalità di reperire una pluralità di soggetti qualificati, per non pregiudicare lo svolgimento del servizio e in considerazione dell'aggiornamento periodico dell'Albo stesso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire l'Albo dei soggetti accreditati anche in presenza di una sola richiesta di iscrizione purché il soggetto accreditato sia in grado di garantire il servizio su tutto il territorio.

n.b. il regolamento citato nell'art. 1 è scaricabile dal seguente link:

www.comune.venezia.it/content/regolamento-dei-servizi-assistenza-tutelare-e-cure-familiari